

**PROTOCOLLO DI ACCOMPAGNAMENTO
DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI,
IPERDOTAZIONE E TALENTO**

Scuola Secondaria di primo grado "Don Umberto Pasini"

a.s. 2023/24



INDICE

1. Introduzione	4
2. Inclusione scolastica	5
3. Bisogno Educativo Speciale (BES)	5
BES: una definizione	5
Analisi delle principali tipologie BES	6
Studenti DVA (L. 104/92, L. 66/2017)	6
Cos'è e cosa comporta una certificazione di L. 104/92.....	6
L'accompagnamento 'ad personam' di uno studente DVA.....	6
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI): strumento di accompagnamento	7
Indicazioni educative	7
Disturbi evolutivi specifici: DSA (L.170/2010)	8
Cosa sono i DSA?	8
Come la scuola deve trattare gli studenti con DSA?.....	8
PDP: strumento di progettazione didattica.....	10
Prassi e indicazioni generali richieste dalla normativa	10
La scuola:	10
Durante le lezioni in classe il docente:	10
In vista o durante le interrogazioni orali il docente:	11
Verifiche scritte	11
Strumenti compensativi	12
Compiti a casa	13
Nello specifico per la Disgrafia:	13
Nello specifico per la Disortografia:	13
Nello specifico per la Discalculia:	13
Comorbidità.....	14
Altri disturbi evolutivi specifici (Dir. Min. 27/12/12).....	14
Disturbo di attenzione e iperattività (ADHD)	14
Funzionamento cognitivo border	15
Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Dir .Min. 27/12/12)	15
4. Procedure da adottare	15
Iter di segnalazione per sospetto DSA	15
Procedura comune di deposizione della documentazione diagnostica (BES 1-2-3-4).....	16
DVA (Alunni DiVersamente Abili, BES 1).....	17
DSA e Altri Disturbi Evolutivi (BES 2-3).....	18
Altre fragilità e Svantaggio Linguistico-culturale-socioeconomico (BES 4)	19
Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale.....	20
Alunni e studenti privi di certificazione con spiccate attitudini.....	20
5. Procedure da adottare	22
Come valutare gli alunni DVA?.....	22
Come valutare gli alunni DSA e altri BES?.....	22

Come predisporre le prove di verifica sia orali che scritte?.....	22
Come valutare gli alunni ADHD?.....	23
6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	24
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni disabili.....	24
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni con Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)	24
Esonero dalle lingue straniere per alunni con Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).....	24
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni con altri disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico linguistico-culturale	25
7. Normative e bibliografia di riferimento	26

PROTOCOLLO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, IPERDOTAZIONE E TALENTO

Scuola Secondaria di primo grado "Don Umberto Pasini"

1. Introduzione

L'Istituto Salesiano Don Bosco di Brescia si propone al territorio come scuola inclusiva in grado di accogliere, guidare, orientare gli studenti e le loro famiglie e dialogare con gli enti territoriali.

Il lavoro è coordinato dalla Commissione inclusione, ovvero il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione: GLI, di cui fanno parte il Coordinatore delle Attività didattiche, i referenti dei BES della Scuola Media, del Liceo Scientifico, dell'ITT e della Formazione professionale, i docenti di sostegno e altri insegnanti curricolari.

Il GLI, secondo la circolare ministeriale n.8/13, ha compiti di programmazione, proposta e supporto e ha le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi¹ sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

Il protocollo è uno strumento di riferimento per: il corpo docente della Scuola Secondaria di primo grado Don Umberto Pasini che guida e sostiene la proposta educativa presentata, gli studenti, le studentesse e le rispettive famiglie.

¹ Il GLHO (Gruppi di Lavoro Operativi per l'integrazione dello studente DiVersamenteAbile (DVA): è il gruppo formato da Coordinatore delle attività didattiche o suo delegato, il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, il Consiglio di Classe dello studente rappresentato nelle diverse riunioni dal docente di sostegno, i genitori, gli operatori socio-educativi-sanitari territoriali

2. Inclusione scolastica

"L'educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, evitando ogni forma di discriminazione" (International Conference on Education-Ginevra 2008). La Legge n. 107 del 2015 promuove l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ridefinendo il ruolo del personale docente di sostegno, le modalità e i criteri relativi alla certificazione. Inoltre è espresso l'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico- didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica. Per i docenti della SS1g sono previsti incontri di formazione periodici.

3. Bisogno Educativo Speciale (BES)

BES: una definizione

Con la direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione Europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001). Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state:

- la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES)²;
- la L. 104/1992 per studenti DVA (DiVersamente Abili) ex disabilità (BES 1);
- la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA (BES 2);
- DM 27/12/2012 riferita ad Altri Disturbi Evolutivi (BES 3)
- DM 27/12/2012 riferita a Svantaggio Linguistico-culturale-socioeconomico (BES 4);
- la L. 53/2003 sulla personalizzazione della attività didattica³;
- Nota Ministeriale n. 562 del 3 Aprile 2019, alunni ad alto potenziale intellettivo.

Analisi delle principali tipologie BES

Studenti DVA (L.104/92, L. 66/2017)

² Per una sintesi efficace si faccia riferimento all'ALLEGATO 1

³ LEGGE 28 marzo 2003, n. 53. - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

https://drive.google.com/file/d/1SduF_GCIRhEF12Z5wOxXLw-3sZk7egC4/view?usp=sharing

Cos'è e cosa comporta una certificazione di L. 104/92.

La Legge 104/92 è una legge quadro sull'handicap che stabilisce alcune indicazioni precise in merito alla gestione di alunni disabili.

La disabilità può essere psichica, fisica o psico-fisica. La certificazione (accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità) è decisa esclusivamente da una commissione medica dell'Azienda di Tutela della Salute (Ex ASL) e viene richiesta dalla famiglia che ha presentato certificato medico- diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria Locale (presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza - UONPIA o Enti Accreditati). La Diagnosi clinica ha il nome di Diagnosi Funzionale e da settembre 2019 (decreto attuativo della Legge 66/2017), avrà il nome di Profilo Funzionale.

«Il Profilo di Funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza».

Il Profilo di Funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente».

Le diagnosi possono essere molto diversificate tra loro e, per ciascuna occorre effettuare un lavoro individualizzato accurato per permettere un percorso scolastico sereno e funzionale per ogni alunno.

Richiedere una certificazione di handicap è sempre un percorso difficile e doloroso per le famiglie, soprattutto quando la diagnosi viene effettuata dopo una richiesta di valutazione da parte della scuola. La scuola richiede alla famiglia di attivarsi per un'eventuale certificazione di handicap solo nei casi in cui la diagnosi e, soprattutto, le difficoltà evidenziate a scuola, richiedono un percorso differenziato o fortemente semplificato per l'alunno, che, altrimenti, sarebbe in forte difficoltà ad affrontare l'iter scolastico e lo vivrebbe con grosse frustrazioni.

L'accompagnamento 'ad personam' di uno studente DVA

La legge richiede per ogni alunno certificato con L.104/92 l'obbligo (ove previsto in diagnosi) di l'inserimento da parte della scuola di un **docente di sostegno**, che è un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". **Il docente di sostegno NON sostituisce i docenti curricolari nell'adempimento delle funzioni didattiche per l'alunno, ma li supporta nell'individuare e nell'attivare una programmazione specifica.**

Ove previsto dalla diagnosi, l'alunno con particolari difficoltà relazionali, comportamentali o con necessità di assistenza particolare, è affiancato (in alcune ore scolastiche) dalla figura di un assistente educatore e/o dall'assistente per la comunicazione (queste figure dipendono dagli enti territoriali di residenza e prestano servizio solo accanto allo studente). L'assistente educatore collabora con il docente di sostegno nel lavoro quotidiano di mediazione relazionale e di sviluppo del progetto educativo dell'alunno.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI): strumento di accompagnamento

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i progetti didattici, educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed integrare attività scolastiche ed extrascolastiche;
- condiziona e contiene la programmazione didattica ed educativa individualizzata di competenza di tutti i docenti della classe e di quello di sostegno, che va necessariamente integrata con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare.

La costruzione del percorso individualizzato di apprendimento deve considerare:

- a. i livelli di partenza;
- b. la progressione di traguardi orientati da verificare *'in itinere'*;
- c. il traguardo di apprendimento;
- d. un puntuale itinerario di insegnamento con l'esplicitazione delle metodologie, degli strumenti didattici, delle modalità e dei criteri di verifica.

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L'adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento.

Indicazioni educative

Non è possibile stabilire delle indicazioni standard per tutti gli alunni con certificazione L.104/92, poiché ogni situazione va valutata e gestita in modo assolutamente individualizzato. Le indicazioni verranno co-costruite (ed eventualmente modificate in corso d'anno) dai docenti, dai referenti di sostegno, dalla famiglia e condivise nel PEI.

In linea generale si lasciano questi brevi e fondamentali promemoria:

- l'alunno disabile, con qualunque grado di disabilità, è un alunno a tutti gli effetti e deve essere considerato parte integrante del gruppo classe, vanno utilizzati tutti gli strumenti possibili, didattici ed educativi, per favorire il suo legame con i compagni;
- il progetto annuale di lavoro deve essere definito dai docenti del consiglio di classe, il docente di sostegno raccoglierà le indicazioni nella stesura del PEI;
- ogni proposta didattica o didattica laboratoriale è bene che venga valutata confrontandosi col docente di sostegno, per capire se, nei contenuti e nelle modalità, possa includere anche l'alunno disabile;
- i contatti formali con la famiglia vengono tenuti in corso d'anno sia dal Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona⁴, sia dal docente di sostegno, sia dai docenti per le questioni che riguardano le materie specifiche.

*Disturbi evolutivi specifici: DSA (L.170/2010)***Cosa sono i DSA?**

I DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, consistono in una mancata automatizzazione di alcuni processi nelle competenze di base della letto-

⁴ Con la definizione di "Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona" ci si riferisce al Referente dei Bisogni Educativi Speciali (BES) che ad ampio spettro abbraccia le tematiche di iperdotazione e valorizzazione del talento, sganciandosi così dalla prospettiva incentrata sulla cultura del bisogno e spostando il proprio focus sulle potenzialità insite nella persona.

scrittura e del calcolo. Non vanno confusi con altre condizioni di disabilità (come ritardo mentale, svantaggio socioculturale, demotivazione, deficit di attenzione).

Nel DSA si possono avere difficoltà oggettive nella lettura (dislessia), nella scrittura (disortografia e disgrafia) nell'elaborazione dei numeri e negli automatismi del calcolo (discalculia). Sono disturbi di origine neurobiologica, contrassegnati da una elevata familiarità.

Come la scuola deve trattare gli studenti con DSA?

La **L. 170/2010** e relativo **Decreto attuativo del mese di luglio 2011** definisce le norme e le prassi da applicare nelle scuole per gli studenti con DSA, valide sia in corso d'anno che durante gli esami di Stato.

Come si può rilevare, i DSA sono disturbi relativamente recenti nell'ambito della loro diagnostica: solo dieci anni fa probabilmente un ragazzo con dislessia sarebbe stato valutato come una persona con ritardo cognitivo o con poca voglia di applicarsi e la sua carriera scolastica, e spesso anche quella sociale, ne sarebbe stata compromessa o, quantomeno, non facilitata.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». Richiama inoltre le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere» (Dalle "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA"). Tali strumenti non sono offerti per agevolare lo studente, bensì per permettere allo studente un percorso didattico alla pari con i compagni di classe: fare meglio, non fare meno.

In attento riferimento a quanto dettato dalla normativa, a garanzia del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e a sostegno del lavoro, educativo e didattico, dei Consigli di classe, il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) intende evidenziare, per mezzo del memorandum relativo ai processi di inclusione degli alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento – L. 170 del 2010) datato 23/05/2023, alcuni aspetti utili a consentire un proficuo lavoro del team dei docenti e dei Consigli di Classe impegnati nel percorso di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA:

- La certificazione diagnostica non ha scadenza. Ad essere aggiornato, di norma nella transizione da un ciclo scolastico all'altro, è il profilo di funzionamento (Conferenza Stato Regioni, 25/07/2012 - art. 3 c. 3 - "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento"). In vista dell'iscrizione ad un ateneo italiano, le diagnosi risalenti all'età evolutiva possono essere ritenute valide sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio, considerato che i DSA sono condizioni che tendono a permanere per l'intero arco di vita (Punto 6.7 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - allegate al DM 12 luglio 2011). La certificazione diagnostica per essere valida può riportare anche una sola firma dei diagnostici (2012-Accordo Stato Regioni Certificazione DSA).
- La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e di studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (L. 170 del 2010) con l'indicazione delle strategie didattiche, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati. Il PDP è redatto da tutti i docenti della classe anche dopo attenta osservazione dell'allievo in aula (Direttiva 2012 e CM 8 del 2013). Ad essere considerato deve essere il peculiare profilo di funzionamento dell'allievo con DSA.
- Il PDP, di competenza dei docenti in quanto "piano didattico", deve essere firmato da tutti i docenti della classe nonché dal Dirigente scolastico (Decreto N. 5669, art. 5; Linee guida, punto 3.3.1).

- Considerati i tempi, qualche volta lunghi, per ottenere eventuale certificazione diagnostica di DSA, in attesa della sua redazione, può essere previsto un intervento pedagogico e didattico mirato, funzionale al recupero e/o al potenziamento delle abilità scolastiche (Direttiva 2012 e C.M. 8 prot. 561 del 6.3.13).
- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 249 del 1998 art. 2, c. 4, terzo periodo; DPR 122 del 2009 art. 1 c. 2) nonché, nel caso degli allievi con DSA, all'adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle peculiari necessità formative (L. 170/2010 art. 2 c. 1 punto d).
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo (DPR 122 del 2009 art. 1 c. 3).
- La valutazione deve essere formativa; è quindi importante che abbia per oggetto il processo di apprendimento nonché il rendimento complessivo di ciascun studente; è altresì importante che sia coerente con la personalizzazione dei percorsi (D. Lgs. 62 del 2017, art. 1 commi 1 e 2; DPR 122 del 22 2009, art. 1 c. 3) e che discrimini fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee-guida 7.1) al fine di migliorare con costanza i livelli di conoscenza e promuovere il successo formativo (DPR 122 del 2009 art. 1 c. 3).
- Per la secondaria di I si suggerisce che la valutazione afferente l'area del calcolo avvenga, in armonia con le strategie didattiche di potenziamento utilizzate nella proposta d'aula, dopo opportuna intervista allo studente; detta intervista ha l'obiettivo di verificare la natura degli errori rilevati in verifica al fine di comprendere i processi cognitivi che sottendono l'errore stesso (Linee guida, 4.3.3. Area del calcolo).
- Il PdP deve essere applicato da tutti i docenti della classe nella parte concernente la propria disciplina, sempre comunque in una prospettiva progettuale pedagogico-didattica condivisa.

L'insegnante, come facilitatore dell'apprendimento, ha il dovere e deve comprendere come l'allievo arrivi ad accumulare conoscenze, cioè se il suo stile di apprendimento sia efficace, prima ancora di verificare la quantità di nozioni apprese e comprese. È bene che gli strumenti divengano opportunità e non intralcio verso una funzionale crescita personale e scolastica dello studente.

Quando parliamo di strumenti compensativi (mappe, formulari, linea del tempo, calcolatrice ...), dobbiamo considerare anche il **metodo di studio** uno di tali strumenti: saper studiare è una vera e propria competenza che ogni studente deve fare sua, con la guida e la collaborazione degli insegnanti e in generale delle figure educative che lo accompagnano nel percorso scolastico.

Per raggiungere il migliore risultato didattico è funzionale che sia il ragazzo stesso (già certificato o recentemente certificato) ad individuare con il docente gli strumenti e le procedure da utilizzare, se necessario, con la mediazione del Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona.

In ogni caso è sempre bene trattare le modalità direttamente con l'alunno, evitando di coinvolgere gli altri compagni (quindi in maniera discreta).

PDP: strumento di progettazione didattica

Secondo la normativa vigente, per ogni alunno con DSA il Consiglio di classe redige un **Piano Didattico Personalizzato** (PDP) secondo il calendario programmato.

Questo documento va redatto dal Consiglio di Classe che delinea un'osservazione del metodo di apprendimento dell'alunno e ne evidenzia gli strumenti compensativi/dispensativi che può utilizzare in classe e a casa. Il PdP è un documento importante per l'intero percorso formativo (didattico ed educativo), diviene fondamentale

nell'ultimo anno di scuola, poiché delinea le strategie di lavoro che l'alunno potrà utilizzare anche all'esame di stato di fine primo ciclo.

Tale documento, verrà sottoscritto dalla famiglia, la quale ne riceverà una copia.

Per gli studenti dal secondo anno (data la natura permanente del disturbo neurobiologico) si avrà l'attenzione di ripartire dal PdP del precedente anno scolastico, in base agli esiti e alle verifiche dell'anno precedente.

Prassi e indicazioni generali richieste dalla normativa

Premesso che

- **Dislessia = disturbo** di lettura, cioè di decodifica del testo scritto;
- **Disortografia = disturbo** nella codifica fonografica e competenza ortografica;
- **Disgrafia = disturbo** della competenza grafo-motoria nella scrittura, ne derivano le presenti prassi/indicazioni;
- **Discalculia = disturbo** nell'elaborazione dei numeri e negli automatismi del calcolo.

La scuola:

- con particolare riferimento agli studenti del primo e secondo anno, fornisce l'affiancamento necessario al fine di far conoscere e comprendere allo studente i più comuni metodi di studio, cosicché possa essere guidato ad un processo di autonomia;
- fornisce, quando necessario e richiesto dalla documentazione in possesso, libri di didattica inclusiva della medesima casa editrice e collana in dotazione dalla classe.

Durante le lezioni in classe il docente:

- esonera l'alunno dalla lettura ad alta voce in classe (a meno che sia lui a chiederlo);
- esonera dal prendere appunti (o copiare dalla lavagna) se risulta troppo faticoso seguire la lezione e scrivere allo stesso momento;
- laddove possibile, fornisce all'alunno riassunti, appunti, schemi delle lezioni o, in alternativa, indica parti importanti del libro per lo studio, selezionandole (è buona prassi per i docenti scegliere libri di testo che contengano un riassunto e schemi alla fine dei capitoli, per facilitare l'apprendimento degli alunni);
- permette all'alunno di avere la copia degli appunti di un compagno al termine della lezione;
- evita di lasciare l'alunno con DSA in un posto in fondo alla classe: causa una maggiore fatica nel seguire, maggiori distrazioni, fatica nel copiare dalla lavagna.

In vista o durante le interrogazioni orali il docente:

- programma sempre le interrogazioni, permettendogli così di organizzarsi lo studio;
- permette l'utilizzo di schemi preparati a casa;
- in caso di DSA importante, fa partire l'alunno da un argomento a scelta, che lo metta a proprio agio;
- evita, comunque, di chiedere parti di specifico approfondimento o casi particolari.
- nel caso in cui non fosse possibile realizzare una performance di verifica orale il docente, a seguito del confronto con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, dovrà predisporre e assegnare un lavoro atto al recupero e all'osservazione (e valutazione) di specifiche competenze.

Verifiche scritte

- gli alunni con DSA hanno diritto a più tempo per le verifiche scritte. Se questo non è possibile, vista la scansione delle lezioni, diminuire il compito scritto, selezionando precedentemente le parti che l'alunno deve compilare (circa il 70-80% del compito, maggiore sarà la conoscenza dell'alunno e maggiore sarà anche la conoscenza dei suoi tempi di elaborazione);

- gli alunni con dislessia impiegano molto più tempo nella comprensione del testo scritto, quindi anche delle indicazioni operative della verifica. È buona prassi, quindi, che il docente distribuisca il compito scritto e successivamente legga le consegne, in modo da facilitarne la comprensione;
- in caso di una verifica di comprensione di lingua, le difficoltà possono aumentare di molto. Anche in questo caso è bene accorciare il brano e diminuire la richiesta prestazionale delle domande di comprensione;
- in caso di una verifica legata all'area mnemonica e al lessico specifico sarà fondamentale valutare attentamente se somministrare la prova (confrontandosi con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona). Nel caso in cui si opti per non assegnare la verifica si procederà con la realizzazione di una prova equipollente, caratterizzata da una struttura idonea alle caratteristiche dello studente;
- permettere all'alunno con DSA di recuperare gli scritti insufficienti con un'interrogazione orale, almeno sulla parte ritenuta insufficiente;
- nel caso in cui non fosse possibile realizzare una performance di recupero di verifica orale il docente, a seguito del confronto con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, dovrà predisporre e assegnare un compito lavoro atto al recupero e all'osservazione (e valutazione) di specifiche competenze;
- la normativa prevede la possibilità di esonerare gli alunni con dislessia dai compiti scritti di lingue. Considerato che non possono essere esonerati dallo stesso compito agli esami, è bene fornire loro un compito scritto, facilitato e comunque accorciato; il voto insufficiente non verrà registrato ma eventualmente recuperato con un orale di compenso;
- segnalare gli errori ortografici e non calcolarli nella valutazione;
- è bene, per facilitare la comprensione dell'errore, aggiungere, di fianco all'errore, la spiegazione o la soluzione corretta. Partendo dalle classi seconde, quando ritenuto idoneo dal docente e con finalità di rinforzo, sarà possibile identificare il numero di errori ad inizio rigo, segnando graficamente dei puntini (●) corrispondenti all'effettivo numero di errori realizzato.

Strumenti compensativi

- è fondamentale distinguere due tipologie differenti di strumenti compensativi:
 - a. strumento compensativo per lo studio: è caratterizzato da un ampio contenuto di nozioni in quanto finalizzato alla memorizzazione e all'acquisizione delle conoscenze. Corrisponde ad una destrutturazione del testo canonico, riprendendo i contenuti ritenuti utili all'apprendimento ordinandoli secondo uno schema cognitivo unico e personale;
 - b. strumento compensativo per l'utilizzo durante le prove di verifica: differente dallo strumento compensativo realizzato e utilizzato per lo studio, esso, pur potendo mantenere la sua forma e struttura, contiene unicamente riferimenti chiave (parole, frasi semplici, riferimenti mnemonici, ecc.) che possano sollecitare nello studente l'emersione dei contenuti studiati e memorizzati precedentemente. Questo strumento deve essere strutturato in modo tale da scongiurare eventuali attività di copiatura;
 - c. strumento compensativo (eventuale) per le materie scientifico-matematiche, linguistiche, tecniche, musicali: nel caso in cui specifiche discipline dovessero richiedere l'utilizzo di procedure standard e meccaniche (es. formule geometriche, regole algebriche ed aritmetiche, regole grammaticali, forme verbali, ritmi, ecc.) lo strumento compensativo dovrà essere obbligatoriamente concordato preventivamente con l'insegnante e sarà il medesimo sia per lo studio che per le prove di verifica.
- lo studente, quando consigliato dalla documentazione in possesso e inserito all'interno delle misure compensative del PDP, potrà fare uso di mappe, schemi, sollecitatori mnemonici, visivi, uditivi, di ragionamento, i quali non dovranno contenere un livello eccessivo di informazioni, in quanto questo darebbe adito ad inevitabili attività di trascrizione e copiatura. È buona prassi che lo studente condivida

con largo anticipo gli strumenti compensativi che ritiene di utilizzare sia con finalità di studio sia durante la prova, in caso contrario questi potrebbero essere considerati dai docenti non adatti all'utilizzo;

- in ordine di priorità le tipologie di strumento compensativo:
 - a. il libro di testo in dotazione. Il primo strumento compensativo è da considerarsi il libro di testo in dotazione all'intero gruppo classe, in quanto le tipologie di volumi scelti dai docenti si caratterizzano per l'alta attenzione alla presenza di contenuti inclusivi, di sintesi, interattivi, ecc.
 - b. i libri di didattica inclusiva. La scuola si impegna, dipendentemente dalle disponibilità di mercato e delle case editrici, a consegnare a titolo gratuito, agli studenti che rientrano all'interno di determinati indici, i volumi di didattica inclusiva della medesima collana e casa editrice dei libri di testo in dotazione. Questi potranno essere utilizzati nelle modalità concordate con i docenti;
 - c. materiale assegnato direttamente dal docente. Qualora il docente consegnasse specifico materiale compensativo (audiolibri, formulari, tabelle, glossari, ecc.) questo dovrà essere richiesto, utilizzato e conservato rispettando le indicazioni ricevute;
 - d. altro materiale compensativo. Tutti gli strumenti compensativi realizzati in autonomia dovranno seguire le distinzioni precedentemente illustrate (si veda la definizione di strumento compensativo "strumento compensativo per lo studio", "strumento compensativo per l'utilizzo durante le prove di verifica" e "strumento compensativo (eventuale) per le materie scientifico-matematiche, linguistiche, tecniche, musicali").

Con specifico riferimento alle Classi Prime, in quanto privi delle nozioni di base legate inevitabilmente all'età scolare, gli studenti potranno partecipare a momenti formativi pensati esclusivamente per comprendere cos'è, a cosa serve, come si gestisce e come si realizza uno strumento compensativo. La scuola metterà a disposizione personale qualificato e ambienti.

Compiti a casa⁵

- selezionare gli esercizi di compito, evitando di avere un sovraccarico;
- permettere l'utilizzo del pc/tablet con tastiera fisica, soprattutto per l'elaborazione di testi scritti;
- per dislessia e disturbo della lettura, sostituire l'eventuale lettura di libri di narrativa con audiolibri;
- considerare la necessità di tempi maggiormente dilatati, una maggiore fatica legata alla necessità di rielaborare e comprendere le informazioni;
- in caso di compiti semplificati/differenziati comunicare con discrezione le consegne allo studente cosicché queste possano essere trascritte sul diario cartaceo. Successivamente e rigorosamente entro il termine delle lezioni (ore 13.25) utilizzare la piattaforma Google Classroom per comunicare le medesime personalizzazioni/differenziazioni.

Nello specifico per la Disgrafia:

- permettere l'utilizzo della scrittura in stampato maiuscolo, se preferita dall'alunno;
- evitare o diminuire di contenuti le verifiche scritte in cui l'alunno deve scrivere molto a mano (per i temi dare più tempo o tollerare elaborati più brevi);
- nei compiti scritti e all'interno dei quali è richiesta una abilità di motricità fine (es. disegno tecnico, artistico, musicale, geometrico, ecc.) valutare maggiormente il contenuto rispetto alla forma;
- consentire l'utilizzo del PC/tablet munito di tastiera fisica. Lo studente avrà premura di condividere il compito con il docente per mezzo mail istituzionale/chiavetta USB/AirDrop.

⁵ È fondamentale ricordare che ogni studente, anche avendo la medesima diagnosi, può necessitare di diverse strategie compensative, queste definite maggiormente dall'osservazione e in parallelo alla documentazione

Nello specifico per la Disortografia:

- nei compiti scritti non valutare gli errori ortografici. Segnarli con una penna e proporre un'autocorrezione da svolgere a casa. Come illustrato precedentemente, partendo dalle classi seconde, quando ritenuto idoneo dal docente e con finalità di rinforzo, sarà possibile identificare il numero di errori ad inizio rigo, segnando graficamente dei puntini (●) corrispondenti all'effettivo numero di errori realizzato.

Nello specifico per la Discalculia:

Per chi soffre di questo disturbo si sottolineano le difficoltà evidenti nelle seguenti aree:

- Comprensione: cioè nella comprensione del significato dei simboli numerici - del valore quantitativo del numero e delle cifre - del valore posizionale delle cifre;
- Produzione: cioè saper numerare in avanti e all'indietro - saper scrivere numeri sotto dettatura, saperli leggere (transcodifica: da arabico a verbale alfabetico e viceversa) - memorizzare adeguatamente le tabelline - saper incolonnare;
- Procedura del calcolo scritto - delle quattro operazioni fondamentali: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione;
- Procedura risolutiva di problemi (problem posing⁶ e problem solving⁷);
- Altre difficoltà sono meno evidenti e più nascoste ma sono alla base delle difficoltà manifeste: sono le difficoltà di funzionamento della memoria (soprattutto di lavoro).

Per tali evidenze si consiglia pertanto di considerare attentamente le indicazioni per la didattica consigliate in diagnosi.

Sono comunque quasi sempre richieste:

- l'utilizzo della calcolatrice in ogni verifica scritta e durante esercizi in classe;
- l'utilizzo del formulario nelle verifiche, scritte e orali (il formulario è bene che sia preparato dall'alunno, con l'approvazione del docente).

Se un alunno presenta una diagnosi di comorbilità (più di un disturbo specifico) le indicazioni proposte vanno incrociate e integrate tra loro.

L'insegnante può utilizzare la prassi di condividere e confrontarsi in primis con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, poi con altri docenti, propri colleghi, per individuare insieme strategie funzionali per sé stessi e per gli alunni.

Comorbilità

In casi particolarmente gravi e di comorbilità con altri disturbi o condizioni particolarmente svantaggiose, alcuni studenti con DSA hanno la certificazione di handicap con conseguente assegnazione dell'insegnante di

⁶ Il *problem posing* consiste nell'individuazione e nella concettualizzazione di un problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l'alunno si trova. Tale metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell'alunno che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed, eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearne efficacemente.

⁷ Il *problem solving* è un'attività scolastica che prevede la presentazione di un problema, solitamente poco strutturato, in modo che gli alunni debbano agire per individuare le informazioni utili e trovare diverse tipologie di soluzioni (Jonassen 2000). I problemi si differenziano secondo il grado di strutturazione, complessità, dinamicità e il livello di specificità/astrazione. Jonassen (2004) presenta una classificazione di problemi: problemi logici/algoritmi, problemi basati su racconti, problemi sull'uso di regole, decision-making, riparazioni di malfunzionamenti, ricerca di diagnosi, comportamenti strategici, studi di caso, progetti e dilemmi.

sostegno. Tali studenti sono da considerarsi come studenti con disabilità e pertanto aventi diritto ad una didattica definita in un PEI e non in un PDP.

Altri disturbi evolutivi specifici (D.M27/12/12)

In questa categoria sono compresi:

- Disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale), qualora queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno;
- Disturbi con specifiche problematiche non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale o, più in generale, presenza di un'alta intelligenza verbale associata ad una bassa intelligenza non verbale, qualora queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno);
- Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (ad es. un disturbo dello spettro autistico lieve).

In particolare consideriamo:

Disturbo di attenzione e iperattività' (ADHD)

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o **ADHD**, è un **disturbo a base neurobiologica, caratterizzato dalla presenza di disattenzione, iperattività ed impulsività**, la capacità di apprendere ne viene compromessa.

A volte l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia, etc.

Funzionamento cognitivo border

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà, tale per cui, se adeguatamente sostenuti e **indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche**, gli interessati potranno raccogliere i propri successi formativi: nei documenti ministeriali è sottolineato come gli interventi educativi e didattici abbiano un'importanza fondamentale per la piena realizzazione delle potenzialità di questi studenti.

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Dir. Min. 27/12/12)

Queste tipologie di B.E.S. dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. una segnalazione da parte dei servizi sociali o altri enti territoriali o esperti...), oppure sulla base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche condivise nei Consigli di Classe.

Cosa deve fare la scuola?

Per le difficoltà indicate precedentemente e per queste ultime la normativa richiama alla necessità di attivare un percorso individualizzato e personalizzato, percorso che venga deliberato dal Consiglio di Classe, prenda la forma di un PDP che non sia necessariamente solo una esplicitazione di misure compensative, ma che "includa progettazioni didattico-educative personalizzate" ad hoc. Il suddetto documento deve essere firmato dai genitori.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

4. Procedure da adottare

Iter di segnalazione per sospetto DSA⁸

Perché il percorso diagnostico possa essere attivato nel modo più corretto possibile per gli alunni che, **dopo congrua attività di potenziamento mirato**, e progetto didattico personalizzato presentino il persistere delle difficoltà.

Si richiede pertanto relazione degli insegnanti che documenti il percorso di potenziamento didattico, mirato e specifico, effettuato a scuola per l'alunno di cui la scuola o la famiglia chiede la valutazione. Si richiede cioè relazione degli insegnanti che documenti:

- la descrizione delle fragilità dell'alunno rispetto alla classe ed i suoi punti di forza;
- la conseguente attivazione del percorso di potenziamento didattico mirato e specifico effettuato a scuola, e gli obiettivi al quale ha mirato;
- la verifica, a seguito del potenziamento, che espliciti le aree nel quale permangono le difficoltà.

E' importante esplicitare cosa sia stato fatto a scuola e fatto fare a casa con attività quotidiane di potenziamento mirato per poter comprendere la modificabilità o meno delle difficoltà.

E' necessario inoltre che la richiesta di valutazione sia documentata con **prove effettuate a scuola**, che possano mettere in luce la discrepanza delle prove e delle valutazioni effettuate con il livello atteso per classe ed età e con il resto della classe.

Tale indicazione risulta chiaramente specificata nelle linee guida del 2013 tra Ufficio scolastico e ambito sanitario (Linee guida per il riconoscimento di alunni e di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia" stipulate dall'USP di Brescia - marzo 2013).

PROCESSO DIAGNOSTICO - sintesi	
RUOLO	FUNZIONE
SCUOLA	Osserva e mette in atto tutte le azioni didattiche utili a recuperare quella che potrebbe essere una difficoltà di apprendimento. È auspicabile l'utilizzo di prove standardizzate (ad esempio, le prove MT) e di schede di osservazione.
SCUOLA	Qualora le difficoltà persistano, invita la famiglia ad effettuare una valutazione presso la NPIA/ASL di riferimento territoriale, presso le strutture accreditate dalla Regione o presso enti privati inseriti negli elenchi ASL. La scuola informa del percorso diagnostico che dovrà essere effettuato.
FAMIGLIA	Sceglie la struttura pubblica, accreditata o privata inserita negli elenchi ASL.

⁸ Comunicazione di Regione Lombardia del 30/03/2023 <https://drive.google.com/file/d/1Q1M8hOhj9notkYbXPT-9eS9OxU5z1v3D/view?usp=sharing>

Procedura comune di deposizione della documentazione diagnostica (BES 1-2-3-4)Procedura di pre-iscrizione:

- a. Le famiglie degli allievi con BES (1-2-3-4) comunicano alla Segreteria Scolastica la presenza di certificazione, di PDP, PEI e/o di un iter di approfondimento in corso;
- b. Le famiglie svolgono secondo prassi il colloquio, in presenza dei figli, con il Direttore dell'Opera Salesiana di Brescia;
- c. Nel caso in cui il Direttore dell'Opera Salesiana di Brescia ritenesse opportuno/necessario un ulteriore approfondimento, atto a definire gli effettivi bisogni del possibile futuro studente, comunicherà con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, il quale programmerà un nuovo colloquio con la famiglia richiedendo tutta la documentazione in loro possesso:
 - la documentazione rilasciata dall'Agenzia di Tutela della Salute (ex-ASL) che riconosce la situazione di disabilità dell'allievo o la diagnosi sottoscritta dall'equipe multidisciplinare più recente;
 - il PEI o il PDP dell'anno in corso completi in tutte le loro parti;
- d. In seguito il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona comunicherà con il Direttore dell'Opera Salesiana di Brescia e il Coordinatore della didattica o suo Vice il proprio resoconto derivante dal colloquio sostenuto;

Procedura post-iscrizione:

- a. Le famiglie degli allievi con BES (1-2-3-4) iscritti depositano in Segreteria:
 - la documentazione rilasciata dall'Agenzia di Tutela della Salute (ex-ASL) che riconosce la situazione di disabilità dell'allievo o la diagnosi sottoscritta dall'equipe multidisciplinare più recente;
 - il PEI o il PDP dell'ultimo anno scolastico completi in tutte le loro parti;

La Segreteria protocolla i documenti appena consegnati dalla famiglia, fornendo ricevuta mediante apposita procedura. Nessun altro può ritirare relazioni o diagnosi sanitarie.

- b. Al termine dell'anno scolastico (mese di giugno) il Direttore dell'Opera Salesiana di Brescia, il Coordinatore della didattica o suo Vice e il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona incontrano, in un unico appuntamento, tutte le famiglie dei futuri allievi (classi prime ed eventuali trasferimenti) con certificazione di BES (1-2-3-4) o di iperdotazione, condividendo con loro le prassi di accompagnamento degli allievi con Bisogni Educativi Speciali o iperdotati;
- c. Nel mese di giugno il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona incontra in colloqui individuali le singole famiglie con studenti certificati BES (1-2-3-4) o di iperdotazione;
- d. Nei mesi di giugno-luglio-agosto il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona prende attenta visione della documentazione diagnostica depositata dalle famiglie, predisponendo delle sintesi diagnostiche e una prima declinazione delle misure compensative e dispensative, unite alle attenzioni pedagogiche necessarie per garantire un curriculum scolastico il più aderente possibile ai bisogni dello studente;
- e. Nei primi giorni dell'anno scolastico i docenti prendono visione delle sintesi diagnostiche predisposte dal Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona e depositate in rete all'interno della cartella dello studente, e/o di eventuali aggiornamenti delle sintesi dei colloqui svolti dal Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona con le famiglie nel mese di giugno;
- f. I docenti di ciascuna classe avviano un periodo di osservazione (settembre e ottobre) degli allievi in base agli aspetti rilevanti nella diagnosi.

DVA (Alunni DiVersamente Abili, BES 1)

Sussegue alla sezione *Procedura comune di deposizione della documentazione diagnostica (BES 1-2-3-4)*

La procedura seguita per gli allievi con disabilità è la seguente:

- g. I docenti di ciascuna classe avviano un periodo di osservazione degli allievi attraverso:
 - prove d'ingresso comuni per classi parallele con le dovute attenzioni e gli ausili già previsti per la disabilità certificata (per es. posizione fronte cattedra per uno studente con apparecchio acustico o studente con autismo sensibile ai rumori);
 - osservazione delle modalità di apprendimento e comportamento in classe degli allievi con disabilità in raccordo con i docenti di sostegno e altro personale educativo o assistente alla comunicazione eventualmente presente;
 - coordinatore di classe e insegnante di sostegno insieme al Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona compilano l'analisi dei bisogni dopo un periodo di osservazione e di confronto con i docenti di classe.
- h. Il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, l'insegnante di sostegno e i docenti componenti il consiglio di classe definiscono gli obiettivi relativi all'anno scolastico in corso per:
 - Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione;
 - Dimensione della comunicazione e del linguaggio;
 - Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento;
 - Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.
- i. Il Consiglio di classe predispose il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in base alle informazioni contenute nella certificazione diagnostica, alle verifiche PEI dell'anno precedente, alle osservazioni effettuate nelle prime settimane (soprattutto per i nuovi iscritti);
- j. Il PEI, secondo modello vigente, viene elaborato e approvato dal Consiglio di classe, entro il mese di novembre e se ne dà evidenza sul verbale del Consiglio di classe.

Tale documento è elaborato in ampia condivisione con tutti i componenti del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO) un gruppo di lavoro composto di norma dal Dirigente scolastico, dal consiglio di classe o, in sua rappresentanza, da un insegnante curricolare e dall'insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dall'educatore, dai genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale;

- k. Ciascuna famiglia viene convocata mediante avviso del Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona per prendere visione, sottoscrivere e ritirare il PEI. Tale documento è illustrato da parte del Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona e dal docente di sostegno;
- l. Sono previsti incontri periodici del Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona con gli insegnanti di sostegno, il consigliere e i coordinatori di classe per aggiornamenti vari, resoconti incontri specialisti, sull'andamento dei CDC per progettare eventuali interventi con gli insegnanti, con la classe, con lo studente, con la famiglia e i Servizi specialistici;
- m. Il PEI viene verificato in almeno due momenti:
 1. una verifica intermedia (entro il termine del mese di aprile) svolta dal corpo docente, l'ente territoriale (se previsto) e la famiglia;
 2. al termine di ogni anno e tale verifica sarà determinante per il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, nell'indicare le ore di sostegno da attribuire per il successivo anno scolastico e per l'orientamento futuro dello studente.

DSA e Altri Disturbi Evolutivi (BES 2-3)

Sussegue alla sezione *Procedura comune di deposizione della documentazione diagnostica (BES 1-2-3-4)*

La procedura per gli allievi con DSA è la seguente:

- g. Ogni docente per le proprie materie, in base ai dati messi a disposizione su drive dal Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, la sintesi dei test COSPES e i confronti in CdC, compila la griglia degli strumenti compensativi e dispensativi;

- h. Il PDP viene inviato via email alle famiglie in formato pdf, in modo tale da permetterne attenta lettura, contestualmente viene proposta una data di convocazione per procedere all'accettazione e alle firme della famiglia. La procedura di invio e invito è la seguente:
- Classi Prime: invia il PDP il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, il quale incontrerà le famiglie insieme al docente Coordinatore di Classe;
 - Classi Seconde: invia il PDP il Coordinatore di Classe; incontra le famiglie il Coordinatore di Classe;
 - Classi Terze: invia il PDP il Coordinatore di Classe; incontra le famiglie il Coordinatore di Classe.
- i. Con riferimento alle classi seconde e terze, il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, insieme al Coordinatore di Classe, incontreranno in seguito l'alunno per presentazione e firma del PDP;
- j. Valutazione intermedia e finale dei risultati. Nel corso dell'anno scolastico il CdC e il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona effettueranno verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti degli studenti con BES. In occasione dei consigli di CdC di metà anno si effettuerà un monitoraggio sull'andamento del PDP, apportando, se indispensabile, eventuali aggiornamenti in collaborazione e accordo con la famiglia. Il PDP viene verificato alla fine di ogni anno scolastico, in relazione al percorso di crescita dell'alunno e all'eventuale aggiornamento del profilo funzionale.

NB1: La diagnosi di BES (1-2-3-4) rientra nei dati sensibili secondo la normativa vigente sulla privacy, quindi, senza l'autorizzazione della famiglia, non si può rendere nota ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. È necessario che tutti i docenti del Consiglio di Classe siano informati della situazione, perché agiscano adeguatamente, vincolati all'obbligo professionale della riservatezza.

Ogni docente condividerà con il proprio alunno il PDP rispettando la sua privacy e in momenti dedicati alla costruzione di un fondamentale rapporto di fiducia e collaborazione.

NB2: I docenti devono documentare l'effettivo utilizzo delle misure definite nel PDP o nei PEI: per le prove orali, sul Registro personale del docente (segnalando la dicitura: Orale di compenso), per le prove scritte, sul medesimo Registro o direttamente sulle verifiche (ad esempio trascrivendo l'annotazione "tempo aggiuntivo", "prova personalizzata secondo PDP" ecc.) e, in caso di verifica con esito negativo, "recupera oralmente ... "

Altre fragilità e Svantaggio Linguistico-culturale-socioeconomico (BES 4)

La procedura da seguire nel caso in cui un docente individui difficoltà importanti in uno studente della propria classe (difficoltà non ancora certificate ma che rientrino nell'ambito dei BES):

1. Avvertire il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona e il Consigliere delle osservazioni rilevate riguardo all'alunno;
2. Il Consigliere mette al corrente il Coordinatore della didattica della segnalazione;
3. Il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona avvia l'iter di raccolta informazioni da parte del CdC (tramite la compilazione di schede di osservazioni sistematiche sullo studente e di interventi personalizzati utili applicati);
4. Tutti i docenti del Consiglio di Classe, con il supporto del Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, condividono la situazione dello studente per verificare il bisogno di un intervento didattico personalizzato (stesura PDP) o l'invio ad un approfondimento diagnostico (ad es. per dubbio di presenza di DSA);
5. Il Coordinatore della didattica, o suo delegato, e il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona convoca la famiglia per comunicare le difficoltà riscontrate e le proposte di intervento;
6. A seguito dell'esito del dialogo con la famiglia si avviano i seguenti percorsi alternativi:

- a. Avvio della procedura per accertamento diagnostico per DSA (o altro) e avvio delle indicazioni metodologiche didattico-educative individuate (come suggerito dalle "Linee guida del percorso di prima certificazione dei DSA per la scuola, per le famiglie e i professionisti" e da Circolare Ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013).
A seguito di un approfondimento psicodiagnostico richiesto dal CdC come in questo caso, il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona produrrà sintesi diagnostica e invierà modulo PDP da compilare da parte dei docenti;
- b. Stesura del PDP per BES, senza necessità di approfondimento diagnostico e firma per accettazione della famiglia;
- c. Firma del documento di rifiuto della famiglia nel collaborare al PDP proposto.

NB3: Per tutti i tipi di BES (1-2-3-4), senza un parere positivo e verbalizzato della famiglia, i percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati. In assenza dunque di autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla Legge 53 del 2003⁹.

7. Il Consiglio di Classe verbalizzerà le azioni attivate.

Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo

Emerge con sempre maggiore evidenza come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in ambito internazionale. Questi sono ragazzi con un quoziente intellettivo (QI) superiore alla media, certificato da apposita documentazione, che dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate rispetto alla loro età e al loro livello di scolarità. A seguito dell'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, in seguito approfondita e chiarita con la Nota Ministeriale n. 562 del 3 Aprile 2019, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa. Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

Il quoziente intellettivo è una misura statistica volta ad individuare le abilità cognitive che sottostanno a quello che chiamiamo "intelligenza":

- da 85 a 115 si parla di quoziente intellettivo medio
- dal 115 al 120 medio-alto
- sopra il 120 iniziamo a parlare di alto

Deborah L. Ruf (2005) individua cinque livelli di iperdotazione, distinti sulla base del punteggio di QI e della precocità nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo¹⁰:

ALTO POTENZIALE	LIVELLO 1	120-124	Moderatamente dotato
-----------------	-----------	---------	----------------------

⁹ LEGGE 28 marzo 2003, n. 53. - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

https://drive.google.com/file/d/1SduF_GCIRhEFl2Z5wOxXLw-3sZk7egC4/view?usp=sharing

¹⁰ Ruf, D. L. (2005). *5 Levels of Gifted: School Issues and Educational Options (formerly titled Losing Our Minds: Gifted Children Left Behind)*. Scottsdale, AZ: Great Potential Press

	LIVELLO 2	125-129	Dotato
GIFTED	LIVELLO 3	130-135	Molto dotato
	LIVELLO 4	136-140	Eccezionalmente dotato
	LIVELLO 5	>141	Intensamente dotato

Alunni e studenti privi di certificazione con spiccate attitudini

Il talento non è solo "l'essere bravi a fare qualcosa" è da considerarsi una propensione innata, un'attitudine, una predisposizione naturale nei confronti di una o più attività. Un'altra caratteristica del talento è che molto spesso non è immediatamente visibile o facilmente identificabile, molto più frequentemente deve essere scoperto. Non solo, il talento ha spesso bisogno di qualcuno che lo riconosca e che aiuti a farlo fiorire. Nell'ottica di una sempre maggiore personalizzazione dell'esperienza didattica, risulta cruciale anche il supporto di un percorso di valorizzazione e sviluppo dei talenti di tutti gli studenti. Spesso, a causa delle sfide e delle difficoltà legate alla struttura rigida ed insita della scuola, capita che gli studenti con le loro abilità e talenti possano essere trascurati o non adeguatamente riconosciuti. Qualora si concretizzasse, in assenza di certificazione, l'individuazione/osservazione, da parte di uno o più docenti, di talenti ed attitudini in una o diverse aree, come ad esempio l'arte, la musica, lo sport, la scienza o altre discipline, il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, gli insegnanti e gli altri professionisti coinvolti si adoperano per creare opportunità di sviluppo

e valorizzazione di questi talenti per mezzo di un Piano Di Valorizzazione (PDV).

La procedura che accompagna alla stesura e accettazione di un PDV è la seguente:

1. Il docente, a seguito dell'osservazione prolungata dello studente ed avendo assistito all'emergere di particolari attitudini, si confronta con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona condividendo le osservazioni raccolte;
2. Il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona condivide con il Coordinatore della didattica e suo Vice, avviando poi il confronto con il Consiglio di Classe;
3. Il docente o i docenti che riterranno idoneo predisporre un PDV (non è necessaria la maggioranza del CdC) insieme al Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona avvieranno la compilazione del documento;
4. Ultimata la compilazione, il PDV sarà firmato dal Coordinatore della didattica o suo Vice, dal Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona e dal/dai docente/docenti coinvolto/i;
5. Il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona e i docenti coinvolti presenteranno il PDV alla famiglia procedendo alla firma ed accettazione. In caso contrario verrà apposta la firma sull'apposito modulo di rinuncia.

ATTENZIONE! Essendo il PDV un documento interno alla nostra Scuola Secondaria di I grado possiede determinate caratteristiche:

- non comporta maggiore carico di lavoro allo studente, bensì una modalità di lavoro differente (la quale non inficerà la validità dell'anno scolastico) maggiormente tarata sulle abilità, le attitudini e i talenti osservati;

- non comporta alcun obbligo di realizzazione da parte della scuola e dei docenti firmatari. Questo anche a seguito delle firme e dell'accettazione, in quanto potrebbero subentrare dinamiche (come ad esempio circostanze, i tempi, emotività o eventi imprevisti) che ne rendano difficile o impossibile la realizzazione;
- è un percorso che potrà ulteriormente identificare le passioni e gli interessi degli alunni e creare un ambiente inclusivo che promuova l'esplorazione e lo sviluppo di queste aree di talento;
- può includere la partecipazione a programmi o attività extracurricolari, la fornitura di risorse e materiali appropriati per supportare l'apprendimento e la pratica di queste abilità, e la collaborazione con esperti esterni o altre risorse locali per offrire opportunità di apprendimento avanzato o di specializzazione.

SI RICORDA che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.M. 27 dicembre 2012, C.M. 6 marzo 2013, Nota Miur 1551 27 giugno 2013, Nota Miur 2563 22 novembre 2013) possono essere segnalati con percorsi diversi e per questi sono previste le seguenti procedure:

- a. Segnalazione a seguito della verifica dei documenti di iscrizione e/o segnalazione del Direttore e delle valutazioni della scuola precedente da parte del Preside e/o Vicepreside - in questo caso la procedura parte dalla raccolta delle informazioni dalla famiglia e dalla osservazione sistematica del CdC;
- b. A seguito di una valutazione neuropsichiatrica o psicologica depositata dai genitori in segreteria e indicante una o più delle seguenti diagnosi: disturbi specifici altri da DSA, disturbi aspecifici di apprendimento, ADHD, border cognitivo, disturbi psicopatologici, altri disturbi aventi come effetto secondario difficoltà di apprendimento - in questo caso si attiva subito la procedura di raccolta delle informazioni dalla famiglia e di osservazione sistematica contemporanea da parte dei docenti, il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona produrrà sintesi diagnostica per i docenti in rete;
- c. Su segnalazione della famiglia - in questo caso si avviano ancora le osservazioni sistematiche del CdC.

Le segnalazioni di cui ai punti precedenti, ed eventuali ulteriori situazioni emergenti da considerazioni pedagogiche e didattiche collegialmente individuate in sede di Consiglio di classe, vengono esaminate dallo stesso al fine di garantire il successo formativo di tutti gli allievi.

5. Procedure da adottare: valutazione e prove di verifica

Come valutare gli alunni DVA?

La valutazione è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), bisogna quindi tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma. Ad esempio se l'alunno raggiunge l'obiettivo prefissato, otterrà il voto massimo (10).

Come valutare gli alunni DSA e altri BES?

La valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (D.P.R. n.122 del 2009).

La valutazione si basa sul livello di apprendimento raggiunto senza essere penalizzati da procedure che non considerano le difficoltà specifiche (D.M. 5669/2011).

È necessario evitare confronti con il livello del resto della classe o con eventuali altri allievi con DSA presenti nello stesso gruppo classe (ogni DSA è un caso a sé come specificato precedentemente).

La valutazione di un allievo DSA deve tener conto:

- Del progresso maturato dall'allievo DSA rispetto ai precedenti apprendimenti;
- Delle ripercussioni sull'autostima, su componenti emotive e psicologiche;

- Del contenuto e non della forma.

Un alunno con DSA può ottenere il voto massimo pur utilizzando gli strumenti indicati nel PDP.

Come predisporre le prove di verifica sia orali che scritte?

- Usare un carattere leggibile (Arial e Verdana, dimensione 12/14). Non sono consentite prove scritte a mano da parte del docente;
- Predisporre esercizi a complessità crescente;
- I test vero/falso possono essere utilizzati con qualche accortezza (ad esempio non differenziare per un'unica parola le risposte);
- I test a risposta aperta sono preferibili;
- Evitare di richiedere nozioni imparate a memoria, se necessario utilizzare modalità di rievocazione (ad esempio l'appaiamento);
- Preferire esercizi di applicazione di concetti piuttosto che esercizi richiedenti definizioni o formule;
- Sottolineare o ingrandire la parola chiave per consentire agli allievi in questione di orientarsi più velocemente nel dare una risposta adeguata;
- Suddividere il testo in capitoli/paragrafi, inserendo all'interno degli stessi riferimenti che possano orientare il ragionamento, la riflessione e la rievocazione delle conoscenze;
- Fare simulazioni prima della verifica e preparare verifiche coerenti con esercizi svolti in classe.
- Consentire l'utilizzo di mappe/schemi/formulari per incanalare le energie sul compito anziché disperderle per recuperare le informazioni che non possono essere interiorizzate;
- Verifiche monotematiche;
- Suddividere gli esercizi in modo da risolvere una consegna per volta;
- Consentire tempi più lunghi o, preferibilmente, predisporre una verifica più corta, mantenendo gli obiettivi prefissati. Dare maggior tempo può far sentire svantaggiato l'alunno che consegnerà nello stesso momento dei compagni, oppure i risultati possono essere influenzati da stanchezza;
- Leggere le consegne ad alta voce;
- Programmare le interrogazioni orali e le prove scritte. Non superare il numero di 1 prova di studio al giorno, a queste può essere affiancata una seconda prova di verifica pratica (es. disegno, matematica, ecc.);
- All'atto della programmazione, esplicitare gli argomenti della prova, richiedendo allo studente di trascriverli sul diario cartaceo, questo avrà la responsabilità di adempiere alla richiesta correttamente e con precisione;
- In caso di studenti con Alto Potenziale Intellettivo è importante confrontarsi con il Referente dell'Area di Valorizzazione della Persona, insieme si andrà a predisporre consegne ad hoc, compiti di realtà differenti ma equipollenti alle prove dei compagni di classe.

Come valutare gli alunni ADHD?

Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno con diagnosi di Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico (Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010).

Come tutte le psicopatologie, anche l'ADHD può avere manifestazioni differenti. Le problematiche comportamentali si riversano inevitabilmente sulle abilità scolastiche. Si raccomanda di conoscere bene la diagnosi (potrebbero esserci altre psicopatologie in comorbidità), l'eventuale trattamento terapeutico (gli specialisti sono soliti dare indicazioni agli insegnanti per perseguire obiettivi scolastici in concomitanza con la terapia), le implicazioni affettive e l'impegno scolastico. Per le procedure seguire il paragrafo riguardante gli alunni BES.

6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni disabili

La commissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (D.LGS. n. 66 del 13 luglio 2017). Come per la valutazione delle verifiche, anche nel caso di prove d'esame differenziate in base al PEI, l'alunno può ottenere votazione massima.

E' previsto, infine, **un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame**. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni con Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Per la valutazione degli alunni con DSA si adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. La commissione può riservare agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (D.LGS. n. 66 del 13 luglio 2017). Come per la valutazione delle verifiche, anche nel caso vengano applicate misure compensative e dispensative per le prove d'esame, l'alunno può ottenere votazione massima.

Esonero dalle lingue straniere per alunni con Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno può - su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, tali alunni, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione e non del diploma (D.M. n. 5669/2011).

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Fatto salvo quanto definito precedentemente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998¹¹.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per alunni con altri disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico linguistico-culturale

Per la valutazione di tali alunni con PDP si adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione solo degli strumenti compensativi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (D.LGS. n. 66 del 13 luglio 2017). Come per la valutazione delle verifiche, anche nel caso vengano applicate misure compensative per le prove d'esame, l'alunno può ottenere votazione massima.

¹¹ Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323

<https://drive.google.com/file/d/1IZesQjmeRMEtXL3dbBGA1yFG4vXQJBeW/view?usp=sharing>

7. Normative e bibliografia di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*
- D.P.R. 24 febbraio 1994, *Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.*
- Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*
- Ruf, D. L. (2005). *5 Levels of Gifted: School Issues and Educational Options (formerly titled Losing Our Minds: Gifted Children Left Behind).* Scottsdale, AZ: Great Potential Press
- MIUR 2009, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità.*
- D.P.R. n.122 del 2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia.*
- C.M. del 15 giugno 2010, *Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.*
- Legge 8 ottobre 2010 n.170, *Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, *Decreto attuativo della Legge n.170/2010.*
- MIUR 12 Luglio 2011, *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.*
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012, *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.*
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- D.LGS. n. 62 del 13 luglio 2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.*
- D.LGS. n. 66 del 13 luglio 2017, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.*
- D.M n. 741 del 3 Ottobre 2017, *Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.*
- Nota MIUR 1865 del 10 Ottobre 2017, *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*
- Regione Lombardia (2013), *ADHD - Guida per gli insegnanti.*
- D. Ianes e S. Cramerotti (2016), *Alunni con BES*, Trento, Erikson.
- Nota Ministeriale n. 562 del 3 Aprile 2019, *Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.*
- D.M. n. 153 del 1° agosto 2023 con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.